

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai
Signori:

dott. Salvatore	CAPORASO	Presidente
dott. Antonio	SINISCALCHI	Vice Presidente
dott. Tommaso	NOVELLI	Vice Presidente
dott. Renato	GRANATA	Componente
dott. Cesare	MOSCONI	Componente
dott. Bruno	FABI	Componente
dott. Giuseppe	BARONI	Componente
dott. Modestino	PEDRONI	Componente
dott. Giuseppe	DELFINI	Componente
dott. Filippo	AURITI	Componente
dott. Alfonso	ALIBRANDI	Componente
dott. Marcello	DONDONA	Componente
dott. Dante	RENDA	Componente
dott. Arnaldo	ANGIONI	Componente
dott. Gennaro	FASANI	Componente
dott. Giuseppe	RUBINO	Componente
dott. Vittorio	LOVERRE	Componente
dott. Eleuterio	CALCAGNI	Componente
dott. Eduardo	FERNANDES	Componente
dott. Ascenso	D'ONOFRIO	Componente
dott. Franco	NEGRO	Componente
dott. Vittorio	VALENTINO	Componente
dott. Alberto	TEDOLDI	Componente
dott. Cesare	FORNARI	Componente
dott. Renato	SPIZUOCO	Componente

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli 546; 547; 548; 549 secondo comma (se dal fatto preveduto dall'art. 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale è della reclusione da tre a otto anni); 550; 551; 552; 554; 555 del codice penale emanato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398".

====

Vista la precedente ordinanza dell'Ufficio in data 7 novembre 1975, relativa alla legittimità della richiesta di referendum popolare presentata il 12 luglio 1975 per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549 comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale; e quella in data 7 gennaio 1976 con la quale, in applicazione dell'art. 39 della L. 25 maggio 1970 n. 352, è stato dichiarato che le operazioni referendarie non hanno più corso limitatamente all'art. 553 cod. pen. (incitamento a pratiche contro la procreazione) essendo intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.49 del 10 marzo 1971 che l'ha dichiarato illegittimo, mentre si è stabilito che le operazioni continuassero ad aver corso rispetto all'art. 546 cod. pen. (aborto di donna consenziente), di cui la Corte Costituzionale con sentenza n.27 del 18 febbraio 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 1975 n.291, che ha dichiarato ammissibile le relative richieste;

Visto l'art. 39 della L. 25 maggio 1970 n.352, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. 17 maggio 1978 n.68, che lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui

si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, nè i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative";

lette le deduzioni presentate dai promotori in data 23 maggio 1978 ed illustrate oralmente nella seduta odierna dagli Avv. Corrado De Martini e Mauro Mellini;

ritenuto che posteriormente alla emanazione della citata ordinanza 7 gennaio 1976 è stata promulgata la L. 22 maggio 1978 n.194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1978 n.140), la quale ha abrogato tutte le disposizioni del titolo X del libro II cod. pen., ivi comprese quelle di cui alla richiesta referendaria in esame, adottando, peraltro, negli artt. dal 17 al 22 una disciplina penale sostitutiva;

che, per effetto della sopravvenuta normativa in vigore dal 6 giugno 1978, alla scadenza della normale vacatio, anteriormente alla data della consultazione popolare si verifica, con riferimento a tale data, l'ipotesi contemplata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 1978 di abrogazione sostitutiva;

che di tale abrogazione occorre valutare gli effetti sulle operazioni referendarie;

ritenuto che sono state sollevate, da parte dei promotori del referendum, due distinte questioni di legittimità costituzionale, riguardanti, l'una, la mancata previsione, nell'art. 39 della legge n.352 del 1970, di limiti temporali all'esercizio del potere legislativo sulle materie oggetto di referendum, quanto meno nel periodo successivo alla indizione dei comizi elettorali, e, l'altra, la incostituzionalità della L. 22 maggio 1978 n.194, abrogativa di quella sottoposta a referendum, in quanto mossa dall'intento di impedire l'espressione della sovranità popolare;

considerato che quest'Ufficio è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale;

che l'accesso alla Corte Costituzionale comporta la previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione; che sussiste la rilevanza, dovendosi il giudizio sulla cessazione o meno delle operazioni referendarie svolgere alla stregua del denunciato articolo 39, e potendo, in tesi, la eventuale incostituzionalità dell'intera legge abrogativa incidere sulla idoneità della stessa a produrre l'effetto da cui consegue la cessazione delle operazioni referendarie;

che, però, entrambe le questioni sono manifestamente infondate; che, invero, quanto alla prima, la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n.68 del 1978, ha affermato che ""le Camere conservano la propria permanente potestà legislativa ... (anche) ... successivamente alla stessa indizione di referendum abrogativo"", e, quanto alla seconda, la denuncia concerne un eccesso di potere del legislatore, non riconducibile - sotto l'aspetto qui profilato - nell'ambito del giudizio di legittimità delle leggi;

Considerato che la Corte Costituzionale - dopo aver premesso che ogni vicenda abrogativa, comunque attuata, esclude che il referendum possa avere ad oggetto le disposizioni abrogate - ha precisato che, quando l'abrogazione sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, per stabilire i criteri di distinzione fra l'ipotesi in cui le operazioni referendarie non debbono avere più corso (in tutto o in parte) e quella in cui il referendum si trasferisce (o si estende) alle nuove disposizioni, occorre separare il caso della richiesta riguardante una legge (o atto equiparato) nella sua interezza o un organico insieme di disposizioni altrimenti individuate dal legislatore, da quello della proposta diretta soltanto alla abrogazione di disposizioni specifiche; che, alla stregua dei criteri ricavabili da detta sentenza, nel primo caso la cessazione totale delle operazioni referendarie consegue alla modificazione, comunque attuata, dei principi informatori della complessiva disciplina legislativa preesistente e la cessazione parziale alla non riconducibilità a quei principi delle singole disposizioni modificative (altrimenti il

referendum si trasferisce o si estende alle nuove disposizioni) e nel secondo caso il referendum non deve avere più corso quando siano stati modificati i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti;

Considerato che, sulla base di tali criteri, la disciplina introdotta dalla L. 22 maggio 1978 n. 194 comporta la totale cessazione delle operazioni referendarie aventi ad oggetto gli articoli del codice penale già indicati;

considerato che ricorre, invero, il primo dei casi sopra enucleati, in quanto, pur essendo formalmente oggetto della richiesta singoli articoli del codice penale, tuttavia essa, nella sua originaria formulazione, investiva l'intero titolo X del libro II del codice stesso, con la sola, ovvia, eccezione dell'aborto di donna non consenziente, figura criminosa nettamente differenziata rispetto alle altre del titolo per la sua peculiarità consistente nell'offesa al diritto alla maternità, conseguente alla mancanza di consenso;

che, pertanto, a prescindere dal confronto fra le singole disposizioni delle due normative, occorre raffrontare i principi complessivamente ispiratori dell'una e dell'altra disciplina;

che le norme penali contenute negli artt. dal 17 al 22 della legge n.194 - tra le quali non sono riprodotte alcune precedenti previsioni (ad esempio quelle di cui agli artt. 550, 552 e 554 c.p.) mentre figurano ipotesi criminose nuove (artt. 17 e 21) - vanno valutate nel quadro della diversa impostazione della materia, caratterizzata dalla legalizzazione, se pur entro ben precisi limiti, dell'aborto e dall'esigenza di tutelare la vita umana sin dall'inizio, nel contempo garantendo il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e riconoscendo il valore della maternità;

che di tale nuovo regime rappresenta fondamentale espressione la disciplina dell'aborto di donna consenziente (art.19 legge n.194 del 1978), la cui punibilità è stata ridotta in un ambito ben più ristretto di quello risultante dall'abrogato art. 546 c.p. nel contenuto derivante dalla sentenza n. 27 del 1975 della Corte Costituzionale, in

quanto, soprattutto nei primi novanta giorni, l'interruzione della gravidanza è ora consentita in un numero maggiore di ipotesi; che, d'altra parte, non può dubitarsi dell'intervenuta abrogazione del suddetto art. 546 c.p. richiamandosi alla norma transitoria contenuta nell'art. 22, comma terzo, della legge n. 194 del 1978, la quale, lungi dal negarla, la presuppone e la conferma, mirando a consentire l'applicazione della nuova disciplina più favorevole anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, sulla base di un accertamento da parte del giudice delle condizioni legittimanti l'aborto in sostituzione di adempimenti impossibili perchè relativi a fatti pregressi;

che il suddetto regime corrisponde ad una ratio del tutto differente da quella da cui muoveva il legislatore del 1930 con le previsioni contenute nel titolo X del c.p., ispirate all'intento precipuo di salvaguardare l'interesse demografico della nazione;

che, pertanto, complessivamente la nuova disciplina, pur nella sopravvivenza di taluni contenuti normativi presenti nell'ordinamento abrogato, si informa a principi sostanzialmente diversi da quelli della precedente;

ritenuto che, in conclusione, le operazioni referendarie devono dichiararsi cessate;

P. Q. M.

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

DICHIARA

che le operazioni di cui alla richiesta di referendum popolare presentata il 12 luglio 1975 per l'abrogazione degli articoli 546, 547, 548, 549 comma secondo, 553, 554, 555 cod. pen. già dichiarate cessate limitatamente all'art. 553

cod. pen. con ordinanza 7 gennaio 1975, non hanno più corso;

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata:

All'On. Presidente della Repubblica;
Agli Onn. Presidenti delle Camere;
All'On. Presidente del Consiglio dei Ministri;
Al Sig. Presidente della Corte Costituzionale.

DISPONE

che essa venga notificata a mezzo di ufficiali giudiziari ai presentatori della richiesta Signori Pannella Giacinto Marco, Zanetti Livio, Galli Maria Luisa.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum, nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione il 24 maggio 1978.

Roberto Casarini

Antonio Pannella

Luigi Pretore

Small parent

Leon Lorenz

Giuseppe Baroni

Maria Lorenz

Giuseppe De Fina

Filippo A. Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti


Maria Lenti

Maria Lenti

Maria Lenti

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione il 26 maggio 1978.

Il Direttore di Cancelleria
(dott. Modestino Cirelli)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Cirelli', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.